Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Giovedì, 29 settembre** — **Numero 229**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 12
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 6 settembre 1921, n. 1288, *che proroga il termine di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 22 aprile 1920, n. 515, recante provvedimenti per la coltivazione delle terre.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 2 settembre 1919, n. 1633, 22 aprile 1920, n. 515, e 8 ottobre 1920, n. 1465;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura di concerto con i ministri della giustizia e degli affari di culto e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine del 30 settembre 1921 indicato nell'art 1° del R. decreto 22 aprile 1920, n. 515, è prorogato al 31 marzo 1922.

Art. 2.

L'immissione in possesso dei terreni non potrà avvenire prima di 15 giorni dalla notificazione del decreto Prefettizio che ordina l'occupazione

Tale immissione potrà aver luogo prima dell'inizio dell'anno agrario appena siano ultimati i raccolti, o dopo l'inizio dell'anno agrario, ma non oltre il dicembre successivo, osservati gli usi locali. In ogni caso, il periodo dell'occupazione avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dall'inizio dell'anno agrario.

Il ricorso al ministro di agricoltura ai sensi dell'articolo 8 del R. decreto 22 aprile 1920, n. 515, non ha effetto sospensivo. Il Ministro tuttavia, per gravi motivi, può sospendere l'esecuzione del provvedimento su conforme parere della Commissione centrale per la concessione delle terre.

Art. 3.

A decorrere dalla pubblicazione del presente decreto, la Commissione centrale per la concessione delle terre è investita anche dei giudizi in merito ai nuovi ricorsi contro tutti i provvedimenti definitivi di prefetti della Sicilia.

La Commissione regionale per la concessione delle terre in Sicilia rimane tuttavia in carica per l'esame dei giudizi pendenti, che dovrà essere compiuto entro il termine massimo di due mesi dalla data anzidetta. Sino a che la Commissione rimarrà in carica il suo presidente conserverà le attribuzioni di commissario ripartitore dei demani comunali dell'Isola, affidategli dal R. decreto 8 ottobre 1920, n. 1465.

Art. 4.

Indipendentemente dall'applicazione della sanzione comminata dall'art. 7 del R. decreto 22 aprile 1920 n. 515, il ministro di agricoltura, su conforme parere della Commissione centrale per la concessione delle terre può in ogni tempo pronunciare la revoca di ufficio della concessione temporanea di terreni, per inadempienza agli obblighi della concessione.

Contro il decreto del ministro non sono ammessi gravami.

Art. 5.

I terreni, dei quali sia stata ordinata od omologata l'occupazione con decreti prefettizi emanati prima della pubblicazione del presente decreto, potranno, in ogni caso, su richiesta degli interessati, essere lasciati in possesso delle Associazioni ed Enti concessionari, sino al termine stabilito nei decreti suddetti, ove, a giudizio delle Commissioni provinciali, risultino regolarmente coltivati.

Il provvedimento che conserva in possesso le Cooperative e gli Enti concessionari importa la sospensione dei giudizi per quanto riguarda le domande di annullamento dei decreti di occupazione, salvo il diritto alla restituzione del deposito, di cui all'art. 8 del R. decreto 8 ottobre 1920, n. 1465.

Art. 6.

Con decreto Reale, su proposta del ministro d'agricoltura, udito il Consiglio dei ministri, il Governo del Re ha facoltà:

a) di coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con ogni altra disposizione in materia analoga;

b) di modificare la composizione e le competenze della Commissione centrale per la concessione delle terre, coordinandone le funzioni con quelle della Commissione e del Comitato di vigilanza per l'Agro Romano.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — MAURI — RODINÒ — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto-legge 26 settembre 1921, n. 1289, *che autorizza il ministro del tesoro a continuare, fino al 31 dicembre 1921, l'effettuazione delle anticipazioni a favore degli Enti locali delle nuove Provincie.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Vedute le leggi 28 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministero del tesoro, in linea del tutto eccezionale e con carattere di provvisorietà sino al 31 dicembre 1921, è autorizzato a continuare a fare ai Comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di S. Germano e di Rapallo, che si trovino in condizioni di assoluta necessità pei loro bilanci, da comprovarsi dalla Commissione, di cui al seguente art. 6, anticipazioni da sistemarsi mediante mutui con la Cassa depositi e prestiti.

Tali anticipazioni saranno concesse all'interesse del 3 per cento e saranno estinte in un periodo di tempo non eccedente i 50 anni.

Art. 2.

Il pagamento delle annualità sarà garantito con assegnazioni sulle sovrimposte alle imposte erariali dirette, alle tasse e al dazio consumo, nonchè con assegnazione sulle imposte indipendenti. Nella determinazione del provento e della quota accettabile in garanzia, la Commissione, di cui all'art. 6 giudicherà inappellabilmente.

L'assegnazione sarà notificata a cura della Direzione di finanza agli organi incaricati della riscossione.

Art. 3.

La concessione dell'anticipazione dovrà essere richiesta con deliberazione delle rappresentanze degli Enti, approvata ove ciò sia prescritto dagli ordinamenti vigenti, dalle preposte autorità.

Ove le rappresentanze degli Enti siano sciolte, la deliberazione spetta ai commissari incaricati della gerenza degli stessi.

Le domande, accompagnate da relazione motivata dell'autorità politica di seconda istanza, saranno trasmesse dall'Ufficio centrale per le nuove Provincie alla Commissione di cui all'art. 6.

Art. 4.

L'Ente mutuatario nel deliberare le assegnazioni a

garanzia delle anticipazioni dovrà stabilire per tutto il periodo cui esse si riferiscono, l'imposizione della sovraimposta, del dazio consumo e dei contributi di cui sopra.

L'Ente mutuatario è tenuto a stanziare nei conti preventivi i relativi importi e a provvedere alla copertura degli stessi, introducendo, ove occorra, corrispondenti tasse oppure addizionali alle pubbliche imposte.

Qualora l'Ente omettesse il regolare stanziamento o mancasse al puntuale pagamento delle annualità, spetterà alle competenti autorità preposte di adottare gli opportuni provvedimenti, attivando, senza necessità di un apposito provvedimento legislativo, in via coattiva le necessarie tasse oppure addizionale alle imposte erariali e facendole riscuotere a mezzo degli organi competenti a spese e pericolo dell'Ente moroso, salva qualunque altra via legale occorrente per ottenere il pagamento e provvedendo d'ufficio agli occorrenti stanziamenti nei conti preventivi.

Art 5.

Le somme riscosse a titolo di sovraimposte di tasse, di dazio consumo e di imposte indipendenti, assegnate a garanzia della restituzione delle annualità delle anticipazioni, saranno dagli organi incaricati della riscossione versate mensilmente alla competente sezione di R. tesoreria provinciale, la quale dovrà commutarne gli importi in vaglia del tesoro a favore della Direzione generale del tesoro.

Tale versamento dovrà essere fatto con prelazione su qualsiasi altra erogazione diretta o per mandato.

Sulle assegnazioni non sono ammessi sequestri, opposizioni od altri impedimenti.

Art 6.

L'esame delle domande di anticipazioni e le proposte da farsi al Ministero del tesoro per la relativa concessione, spetteranno ad una commissione presieduta dal direttore generale del tesoro e composta da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante dell'Ufficio centrale delle nuove Provincie presso la presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, della Direzione generale del tesoro e della Cassa dei depositi e prestiti.

Un funzionario della Direzione generale del tesoro sarà incaricato della funzione di segretario della Commissione.

La stessa Commissione farà al ministro del tesoro le proposte per la sistemazione delle anticipazioni già concesse agli Enti locali delle nuove Provincie.

Art 7.

Nello stato di previsione della spesa pel Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, saranno stanziati nella categoria « movimenti di capitali » i fondi necessari per l'effettuazione delle anticipazioni straordinarie di cui all'art. 1 entro un limite di 40 milioni.

Saranno inscritti nel bilancio per l'entrata dell'esercizio 1921-922 e nei bilanci degli anni successivi, due capitoli, uno nella categoria « entrate effettive » e l'altro nella parte straordinaria « categoria movimento di capitali » per l'introito delle somme che saranno riscosse a titolo rispettivamente d'interesse e di capitale in corrispondenza alle anticipazioni da effettuare.

Art. 8.

I direttori di finanza e tutti gli agenti incaricati della riscossione delle sovraimposte, dei tributi indipendenti e del dazio-consumo, destinati alla estinzione delle anticipazioni, sono personalmente responsabili della esecuzione di quanto dispone il presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 2 giugno 1921, n. 1255, *che approva il regolamento per la R. scuola superiore di architettura in Roma.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 10 del R. decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2593, che istituisce in Roma una scuola superiore di architettura;

Sentito il Consiglio superiore di belle arti e il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica:

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento per la scuola superiore di architettura di Roma, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

R. Scuola superiore di architettura in Roma

Regolamento organico

Art. 1.

Le ammissioni alla Scuola superiore d'architettura in Roma istituita con R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2593 avvengono (ai termini dell'art. 5 del detto decreto) direttamente per titoli per coloro che posseggono la licenza di un liceo o di una sezione matematica dell'Istituto tecnico e che siano forniti altresì della licenza del corso comune di un istituto di belle arti. Quando manchi uno di questi due titoli di studio dovrà essere sostituito da esami integrativi che diano prova di una equipollente preparazione. Così coloro muniti solamente della licenza di un liceo o di un Istituto tecnico (Sezione matematica) saranno chiamati a sostenere prove di carattere artistico che equivalgano a quelle date al termine del 3° anno di corso comune di un Istituto di belle arti (secondo l'attuale ordinamento) sulle seguenti materie: ornato, figura, disegno geometrico, teoria delle ombre, prospettiva, disegno architettonico.

Coloro invece che abbiano conseguita la licenza del corso speciale di architettura in un Istituto di belle arti, e coloro che a partire dall'anno 1921-1922 abbiano conseguita la licenza del corso comune di uno dei predetti Istituti, purchè muniti altresì della licenza tecnica o di quella del ginnasio inferiore, per essere ammessi alla scuola superiore di architettura, dovranno sostenere prove su materie di cultura generale che equivalgano a quelle di licenza da un liceo moderno, escluso il latino e cioè sull'italiano, la matematica, la storia, le scienze fisiche e naturali.

Art. 2.

Per eventuali ammissioni di studenti a corsi superiori al primo contemplate nell'art. 6 del decreto legge 31 ottobre 1919, n. 2593, e per le prove, corrispondenti a quelle designate nel precedente articolo che verranno richieste, decideranno: come criterio di massima la Giunta del Consiglio superiore di P. I. e quella del Consiglio superiore delle belle arti; come applicazione ai casi singoli il Consiglio direttivo della scuola.

Art. 3.

I titoli comprensivi delle materie obbligatorie contemplate nell'art. 3 del decreto dai quali titoli risultano specificati il contenuto e la portata delle materie stesse, sono i seguenti:

1. Matematica, che comprende: l'analisi matematica (complementi di algebra e calcolo infinitesimale) e la geometria analitica e descrittiva.
2. Meccanica razionale (statica, calcolo grafico, principio di dinamica).
3. Topografia e costruzioni stradali.
4. Chimica e tecnologia dei materiali da costruzione.
5. Fisica sperimentale e tecnica.
6. Idraulica applicata ed impianti vari (termici, meccanici, elettrici) negli edifici.
7. Scienza delle costruzioni (resistenza dei materiali, studio statico degli schemi architettonici, disegno e calcolo di costruzioni speciali).
8. Igiene.
9. Prospettiva e scenografia.
10. Storia dell'architettura, stili architettonici e disegno.
11. Rilievo di monumenti e studi di restauro statico ed artistico.
12. Composizione architettonica, che comprende i seguenti corsi:
    a) elementi costruttivi di ossatura e di finimento delle fabbriche;
    b) distribuzione degli edifici;
    c) architettura tecnica e professionale;
    d) disegni e progetti di architettura (composizione architettonica, artistica e pratica).
13. Edilizia ed arte dei giardini.

Le materie che comprendono più corsi, potranno essere affidate a più d'un insegnante, mediante incarichi corrispondenti a ciascun corso, quando le esigenze didattiche, anche in rapporto agli obblighi di orario, lo richiedano.

Art. 4.

Le materie facoltative, aggiunte alle obbligatorie quali complementari saranno le seguenti: ornato e figura; storia dell'arte; mineralogia e geologia; decorazione applicata (corso biennale); plastica ornamentale (corso triennale); materie giuridiche, amministrative ed economiche; arredamento e decorazione interna.

Il Consiglio direttivo potrà inoltre aggiungere quelle altre materie facoltative che riterrà opportune, promuovere lezioni e conferenze su speciali argomenti.

Art. 5.

Le materie sopra specificate verranno ripartite in corsi della durata di cinque anni il quinto anno sarà prevalentemente dedicato alle materie artistiche e ad esercitazioni d'architettura; nel corso di quest'ultimo anno dovrà inoltre essere svolto un progetto di architettura completo nei riguardi dell'arte e della scienza, per l'esame di diploma.

Art. 6.

L'elenco che si allega al presente regolamento dà la distribuzione dei singoli corsi delle materie sopra menzionate ed indica in ore settimanali il tempo che dovrà essere assegnato alle lezioni ed alle esercitazioni per ciascuna di esse.

Sarà in facoltà del Consiglio direttivo per quei corsi di lezioni che non comprendono più di due ore settimanali, di aggruppare le corrispondenti materie in corsi semestrali, pur non alterando il numero complessivo di ore dedicate all'insegnamento stesso.

Art. 7.

I programmi dei corsi, redatti dai singoli insegnanti, saranno oggetto di discussione e di coordinamento nelle prime sedute del Consiglio dei professori della scuola. Saranno poi sottoposti all'approvazione del Ministero, il quale provvederà, sentito il parere del Consiglio superiore della istruzione pubblica e del Consiglio superiore di belle arti.

Art. 8.

All'inizio di ogni anno scolastico il direttore convocherà il Consiglio dei professori per le eventuali proposte di riforme ai programmi e per le intese circa il loro svolgimento al fine di ottenere che i singoli insegnamenti rimangano organicamente svolti alla finalità d'impartire le lezioni direttamente richieste dalla razionale preparazione degli architetti.

Art. 9.

L'ordine degli studi fissato nell'elenco allegato è tassativo; e lo studente non può passare da un anno di corso all'altro se non ha superato tutti gli esami speciali delle materie indicate per quell'anno. Fanno eccezione le materie seguenti, cioè: topografia e costruzioni stradali; decorazione applicata (seconda parte); rilievo e restauro dei monumenti (seconda parte); edilizia ed arte dei giar-

dini; materie giuridiche amministrative ed economiche; arredamento e decorazione interna, per le quali possono ammettersi spostamenti fra il terzo, il quarto ed anche il quinto anno di corso.

Art. 10.

L'Istituto della privata docenza sarà regolato presso la scuola superiore di architettura dalle stesse norme stabilite per le Università ed Istituti superiori.

Art. 11.

Alle lezioni della scuola possono essere liberamente ammessi, nei limiti consentiti dallo spazio delle aule, uditori non iscritti ai corsi. Non così alle esercitazioni ed ai disegni, a meno che non intervenga, caso per caso, il consenso del Consiglio direttivo.

Art. 12.

L'esame di diploma per il conseguimento del titolo di architetto civile avrà per prova essenziale il progetto architettonico di cui all'art 5 sviluppato in forma completa dal punto di vista artistico tecnico e finanziario: comprenderà inoltre due prove grafiche estemporanee su temi architettonici, uno di carattere prevalentemente artistico, l'altro di carattere prevalentemente tecnico ed una prova orale sul progetto e sui temi suddetti; ed in generale sulle materie d'insegnamento.

Il regolamento interno della scuola stabilirà le modalità di questi esami generali e degli esami speciali tenute presenti le norme del regolamento generale universitario e quelle degli Istituti di belle arti.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice dell'esame generale di diploma sarà presieduta dal direttore della Scuola e si comporrà dei professori delle materie architettoniche, di due professori di materie artistiche, di due professori di materie tecniche e di due architetti estranei alla scuola.

Art. 14.

Le norme per le tasse o per le relative dispense sono soggette alle disposizioni del regolamento generale universitario.

Art. 15.

Il regolamento interno sopra indicato da compilarsi dal Consiglio direttivo e da approvarsi dal ministro della istruzione pubblica, provvederà a stabilire le date dell'inizio degli esami e dei corsi, le norme disciplinari, l'entità dei contributi degli studenti per le spese di esercitazioni, l'uso del materiale didattico, ecc.

Art 16.

Per le nomine dei professori di composizione architettonica e di stili architettonici, le Commissioni giudicatrici dei concorsi verranno composte dal Ministero della istruzione pubblica su designazioni che, in conformità delle relative norme del regolamento generale universitario, saranno fatte dai consigli dei professori delle esistenti scuole di applicazione per gli ingegneri (o dei Politecnici) e da quelle degli Istituti di belle arti. Per le nomine relative alla scienza delle costruzioni le designazioni saranno fatte dalle scuole di applicazione e dei Politecnici.

Art. 17.

Alla scuola superiore di architettura verrà aggregato un corso speciale di studio dei monumenti italiani della durata di un anno, avente per scopo generale la conoscenza artistica e la cultura storica e tecnica con criteri scientifici sull'architettura monumentale, e per scopo specifico la preparazione del personale di architetti per gli Uffici della R. Sopraintendenza ai monumenti.

A tal uopo verranno aggiunte quali materie facoltative:

a) Lo studio storico tecnico-artistico dei monumenti in prosecuzione di quello istituzionale di storia dell'architettura impartito al secondo anno della scuola; *b)* Nozioni di archeologia e tecnica degli scavi archeologici; *c)* Rilievo e restauro dei monumenti in prosecuzione dei corsi o delle esercitazioni al secondo o terzo anno della scuola.

I predetti studi potranno essere integrati da brevi corsi di conferenze su nozioni legislative riguardanti le belle arti e su altri speciali argomenti, da visite ed escursioni.

Art. 18.

L'orario delle materie su indicate componenti il corso speciale di studio sui monumenti italiani è stabilito nell'allegato *B* del presente regolamento.

Art. 19.

La frequenza ai corsi e l'avere superato gli esami speciali nelle tre materie designate dall'art. 17 darà diritto a conseguire un diploma di licenza del corso speciale suddetto.

Art. 20.

Per la Direzione degli studi del corso speciale verrà nominato dal Consiglio direttivo della scuola superiore di architettura un Comitato di tre professori a cui verranno aggregati due rappresentanti della Direzione generale per le antichità e belle arti. Tale Comitato nominerà ogni anno nel suo seno il proprio presidente.

I rapporti tra detto Comitato e la Direzione per il Consiglio della Scuola saranno analoghi a quelli vigenti tra la Scuola di archeologia aggregata alla Facoltà di lettere e la Facoltà stessa.

Per le norme disciplinari e per tutto ciò che non abbia diretta portata didattica il corso speciale suddetto rientra pienamente nella competenza amministrativa e giurisdizionale della Direzione e del Consiglio della Scuola superiore di architettura.

Il regolamento interno provvederà a stabilire i contributi degli studenti iscritti al corso speciale.

Disposizioni transitorie

Art. 21.

A cominciare dall'anno scolastico 1920-921 nella Scuola di applicazione per gli ingegneri di Roma non saranno più iscritti allievi per il conseguimento del diploma di architetto civile; in pari tempo non saranno più iscritti allievi nell'Istituto di belle arti di Roma per il conseguimento del titolo di professore di disegno architettonico.

Il corso speciale di architettura nell'Istituto di belle arti di Roma sarà soppresso quando saranno compiuti gli studi dagli studenti iscritti nel 1919-20.

Coloro che si trovano già inscritti per il conseguimento del diploma di architetto civile nelle scuole di applicazione per gli ingegneri, negli Istituti tecnici superiori, nelle scuole e negli Istituti politecnici, avranno facoltà di trasferire la loro iscrizione alla scuola superiore di architettura in Roma nell'anno corrispondente a quello al quale sono iscritti nelle scuole per gli ingegneri.

Coloro che si trovano già iscritti nei corsi speciali di architettura degli Istituti di belle arti e coloro che sono già licenziati col titolo di professore di disegno architettonico, avranno facoltà di iscriversi alla scuola superiore di architettura in Roma purchè superino gli esami previsti nell'art 1 del presente regolamento (cultura generale che equivalga a quella di licenza di un liceo moderno escluso il latino).

Essi potranno in virtù dei titoli posseduti aspirare ad essere iscritti ad un anno successivo al primo (in verun caso potranno essere ammessi oltre il terzo) purchè superino gli esami del primo e secondo anno sulle materie scientifiche e di architettura.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
CROCE.

Elenco ed orario degli insegnamenti
della Regia scuola superiore di architettura

Allegato A.

1° Anno.

Analisi matematica - 1ª parte - (Complementi di matematica, analisi algebrica, geometria analitica, lezioni ore 3, esercizi ore 1.
Elementi di chimica generale e di chimica applicata ai materiali da costruzione, id. 2, id. 1.
Geometria descrittiva, id. 3, id. 1.
Disegno di ornato e figura, esercizi ore 10.
Storia dell'arte, lezione ore 3.
Disegno architettonico ed elementi di composizione, lezione ore 2, esercizi ore 10.
Elementi costruttivi, id. 2, id. 4.
Totale lezioni ore 15, esercizi ore 27.

2° Anno.

Analisi matematica - 2ª parte - (Teoria delle equazioni, calcolo infinitesimale), lezioni ore 2.
Applicazioni di geometria descrittiva - (Prospettiva), lezioni ore 2, esercizi ore 4.
Meccanica razionale (Calcolo grafico, statistica analitica geometrica - Elementi di cinematica e dinamica), id. 3, id. 1.
Mineralogia e geologia applicate, id. 2.
Decorazione applicata, esercizi ore 6.
Storia dell'architettura e stili architettonici, id. 3, id. 4.
Composizione architettonica, id. 2, id. 6.
Rilievo e restauro dei monumenti, id. 1, id. 6.
Totale lezioni ore 15, esercizi ore 27.

3° Anno.

Scienza delle costruzioni e disegno, lezioni ore 3, esercizi ore 2.
Topografia e costruzioni stradali, id. 2, id. 2.
Igiene delle abitazioni, lezione ore 2.
Fisica sperimentale e tecnica, lezione ore 2, esercizio ore 2.
Decorazione applicata, esercizio ore 4.
Plastica ornamentale, id. 4.
Caratteri degli edifici, lezione ore 3.
Composizione architettonica, lezione ore 2, esercizio ore 6.
Rilievo e restauro dei monumenti, id. 2, id. 6.
Totale lezioni ore 16, esercizi ore 26.

4° Anno.

Idraulica applicata ed impianti vari, lezioni ore 2, esercizi ore 2.
Materie giuridiche ed economiche, id. 3.
Plastica ornamentale, esercizi ore 4.
Architettura tecnica professionale - Estimo, lezioni ore 2, esercizi ore 2.
Composizione architettonica, lezioni ore 2, esercizi ore 12.
Arredamento e decorazione interna, id. 1, id. 4.
Totale lezioni ore 10, esercizi ore 24.

5° Anno.

Composizione architettonica, lezioni ore 2, esercizi ore 18.
Edilizia cittadina ed arte dei giardini, id. 2, id. 2.
Scenografia, id. 1, id. 5.
Conferenze d'arte e di archeologia.
Totale lezioni ore 5, esercizi ore 25.

Nel 2° semestre:
Sviluppo di un progetto architettonico completo nei riguardi dell'arte e della scienza.

Allegato B.

Corso speciale di studio dei monumenti
aggregato alla scuola superiore di agricoltura.

Elenco ed orario degli insegnamenti.

Studio storico, tecnico e artistico dei monumenti, lezioni ore 3 esercizi ore 3.
Nozioni d'archeologia e tecnica degli scavi, lezioni ore 2, esercizi ore 2.
Rilievo e restauro dei monumenti, lezioni ore 1, esercizi ore 10.
Conferenze e esercitazioni su speciali argomenti, id. 1, id. 1.
Totale lezioni ore 7, esercizi ore 16.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
CROCE.

Regio decreto 31 agosto 1921, n. 1287, *che approva e rende esecutorio l'atto 25 agosto 1921, in modificazione della convocazione 14 settembre 1911, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Casarano-Gallipoli.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 3 marzo 1912, n. 493, mediante il quale fu approvata e resa esecutoria la Convenzione 14 settembre 1911 per la concessione a favore della Società anonima per le ferrovie Salentine della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Casarano-Gallipoli;

Vista l'istanza 23 maggio 1918, con la quale la Società concessionaria ha chiesto l'aumento della sovvenzione governativa in dipendenza del maggior costo di costruzione della ferrovia dovuto alle anormali condizioni del mercato create dallo stato di guerra e la scissione del piano finanziario tra la costruzione della sede stradale e dei fabbricati e l'armamento e completamento della linea;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili approvato con Nostro decreto del 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, e il Nostro decreto 8 luglio 1919, n. 1327;

Sentita la Commissione per la revisione dei piani finanziari di ferrovie e tramvie;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 25 agosto 1921 tra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, in rappresentanza dello Stato, e il rappresentante della Società anonima ferrovie Salentine, in modificazione della convenzione 14 settembre 1911, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Casarano-Gallipoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 31 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — MICHELI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.